



SOLO SE IL GIUDIZIO SI PRESENTA ILLOGICO O NON MOTIVATO, SONO SINDACABILI LE VALUTAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE PER LA VERIFICA DELLE OFFERTE ECCESSIVAMENTE BASSE

QUESTI I PARAMETRI: ECONOMIA DAL METODO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO O LE SOLUZIONI TECNICHE ADOTTATE O LE CONDIZIONI ECCEZIONALMENTE FAVOREVOLI DI CUI DISPONE IL CONCORRENTE PER PRESTARE IL SERVIZIO OPPURE L'ORIGINALITÀ DEL SERVIZIO STESSO

Sintesi di T.A.R. Marche- Sezione di Ancona – Sentenza n. 988 del 29 agosto 2003

Parole chiave:

Appalto di servizi – prezzo più basso - identificazione delle offerte anormalmente basse - disamina delle giustificazioni – predeterminazione sul bando di gara dei criteri di valutazione - economia del metodo di prestazione del servizio - soluzioni tecniche adottate – analisi delle attrezzature possedute e dei procedimenti di lavorazione - valutazioni effettuate dall'Amministrazione costituiscono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale di per sè insindacabile - salve le sole ipotesi in cui il giudizio espresso si presenti manifestamente illogico o sia inficiato da una insufficiente motivazione o da travisamento dei fatti

Collegamenti giurisprudenziali:

Cons.St., Sez. V, 4 maggio 2001, n.2517 e 11 ottobre 2002, n.5497; TAR Lazio, Sez. I, 7 gennaio 2002, n.65 ; Cons.St., Sez. V, 5 marzo 2001, n.1247; Cons.St., Sez. V, 2 marzo 1999, n.223

Esito del giudizio:

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, previa riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, li respinge, comprese le domande di risarcimento del danno.

Conseguenze operative:

Legittimamente la Commissione ha effettuato la valutazione dell'attendibilità dell'offerta nella sua globalità (prescindendo cioè da una disamina delle singole voci di costo astrattamente configurabili), in conformità ai criteri stabiliti dal bando (che imponeva di tenere conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio e le sue soluzioni tecniche adottate)

La mancata indicazione del prezzo, manifesta l'intenzione della ditta partecipante a svolgere i connessi adempimenti senza alcun costo per l'Amministrazione appaltante, sicché non è ravvisabile una circostanza di fatto invalidante dell'offerta, bensì una scelta dell'impresa, da valutarsi in sede di verifica dell'anomalia.

Il principio secondo il quale il responsabile del procedimento amministrativo è tenuto ad invitare a rettificare eventuali irregolarità formali è applicabile ai procedimenti di gara d'appalto per l'aggiudicazione di contratti della P.A., a condizione che non sia turbata la par condicio dei concorrenti e non vi sia una modificazione del contenuto della documentazione presentata

L'Amministrazione, nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, può in ogni tempo procedere al riesame della legittimità dei propri atti e, ove del caso, all'annullamento d'ufficio di quelli invalidi.

Di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti nn.940 e 1029 del 2001, proposti:

A)- il ricorso n.940 del 2001, dalla s.r.l.;

contro

la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Costanzi del Servizio legale dell'Ente, presso il cui ufficio è elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Giannelli n.36;

e nei confronti

- della s.r.l. ****, corrente in Trebaseleghe, in persona del rappresentante legale pro-tempore, non costituito in giudizio;

- della s.p.a.

per l'annullamento

del decreto del Dirigente del Servizio Segreteria e Affari Generali della Giunta regionale delle Marche in data 17.10.2001 n.21 con il quale sono stati approvati i verbali delle operazioni di gara del pubblico incanto per l'affidamento della composizione, stampa, spedizione e immissione nel sito web regionale, del bollettino ufficiale della Regione Marche per gli anni 2002-2006, e con il quale è stata aggiudicata in via definitiva la predetta gara alla s.r.l. ****;

nonchè per l'annullamento

con i motivi aggiunti depositati il 29.6.2002, del decreto del Dirigente del Servizio Segreteria e Affari Generali della Giunta regionale delle Marche in data 13.3.2002 n.5 con il quale, a seguito di riesame dell'offerta, è stata nuovamente aggiudicata la gara in oggetto alla s.r.l. ****;

e per la condanna

della Regione Marche al risarcimento del danno ingiusto arrecato dagli atti impugnati;

B)- il ricorso n.1029 del 2001, dalla s.p.a. ****, corrente in Genova, in persona dell'Amministratore unico, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Inglese, Giuseppe Carraro e Alessandro Lucchetti, presso il terzo elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini n.156;

contro

la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Costanzi del Servizio Legale dell'Ente, presso il cui ufficio è elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Giannelli n.36;

e nei confronti

della s.r.l. ****, corrente in Trebaseleghe, in persona del rappresentante legale pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Dirigente del Servizio Segreteria e Affari Generale della Giunta regionale delle Marche in data 17.10.2001 n.21 con il quale sono stati approvati i verbali delle operazioni di gara del pubblico incanto per l'affidamento della composizione, stampa, spedizione e immissione nel sito web regionale, del bollettino ufficiale della Regione Marche per gli anni 2002-2006, e con il quale è stata aggiudicata in via definitiva la predetta gara alla s.r.l. ****, nonchè di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;

nonchè per l'annullamento

con i motivi aggiunti depositati il 27.3.2002 ed il 10.5.2002, del decreto del Dirigente del Servizio Segreteria e Affari Generali della Giunta Regionale delle Marche in data 13.3.2002 n.5, recante conferma dell'aggiudicazione definitiva alla s.r.l. **** del pubblico incanto per l'affidamento della composizione, stampa, spedizione e immissione nel sito web regionale, del bollettino ufficiale della Regione Marche per gli anni 2002-2006, nonchè di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;

e per la condanna

della Regione Marche al risarcimento del danno ingiusto arrecato dagli atti impugnati.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti in epigrafe indicate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 29 gennaio 2003, il Consigliere Giuseppe Daniele;

Uditi gli avv.ti Giancarlo Savi, Alessandro Lucchetti e Paolo Costanzi, per le parti rispettivamente rappresentate;

Visto il dispositivo n.5, pubblicato in data 29 gennaio 2003, ai sensi dell'art.23/*bis*, VI comma, della L.6 dicembre 1971, n.1034, introdotto con l'art.4 della L.21 luglio 2000, n.205;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con deliberazione della Giunta regionale delle Marche 17.7.2001 n.1599 è stata indetta una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di composizione, stampa, spedizione ed immissione nel sito web regionale del bollettino ufficiale della Regione Marche per gli anni 2002-2006, da espletarsi con il sistema di cui all'art.6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 17 marzo 1995, n.157, modificato con il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.65.

Il bando di gara ha previsto per l'aggiudicazione l'utilizzo del criterio indicato dall'art.23, lettera a), del D.Lgs. n.157 del 1995 (prezzo più basso); allo scopo è stato stabilito che l'offerta economica dei concorrenti dovesse essere presentata attraverso un modulo, da reperire e compilare nei modi ivi indicati.

Per l'individuale del prezzo più basso, determinante l'aggiudicazione secondo il criterio prescelto, è stato fissato il metodo della sommatoria degli importi offerti da ciascun concorrente per le singole voci riferite alle prestazioni contrattuali (art.6 del bando); mentre per l'individuazione e la valutazione delle offerte presentanti carattere anormalmente basso, è stata richiamata l'applicazione dell'art.25 del D.Lgs. n.157 del 1995, con la precisazione che, in sede di verifica, l'Amministrazione avrebbe tenuto conto in particolare delle giustificazioni afferenti l'economia del metodo di prestazione del servizio e le soluzioni tecniche adottate (art.12 del bando).

In data 2.10.2001 hanno avuto inizio le operazioni della gara che hanno condotto alla identificazione di quattro offerte come anormalmente basse, presentate rispettivamente dalla s.r.l. ****, dalla s.a.s. ****, dalla s.r.l. **** e dalla s.p.a. ****.

In data 17.10.2001, la Commissione ha proceduto alla disamina delle giustificazioni fatte pervenire (in risposta alla richiesta formulata dal responsabile del procedimento) dalle ditte interessate.

Dette giustificazioni sono state ritenute soddisfacenti ed esaustive, sicchè con decreto del Dirigente del Servizio Segreteria ed Affari Generali della Giunta regionale in data 17.10.2001 n.21 sono state disposte l'approvazione delle risultanze della procedura concorsuale e l'aggiudicazione dell'appalto alla srl ****, che aveva offerto il prezzo più basso.

Avverso la suddetta determinazione sono insorte in questa sede la s.r.l. ****, terza classificata nella procedura concorsuale (ricorso n.940 del 2001) e la s.p.a. ****, seconda classificata (ricorso n.1029 del 2001), che ne hanno chiesto l'annullamento, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili; con i ricorsi è stata chiesta, inoltre, la condanna della Regione Marche al risarcimento del danno arrecato dall'esecuzione dell'atto impugnato.

Successivamente alla notifica dei ricorsi sopra specificati, la Commissione giudicatrice – riconvocata su iniziativa del responsabile del procedimento – nella seduta del 15.1.2002 ha provveduto a rettificare il proprio verbale n.2 del 17.10.2001, precisando che l'aggiudicazione era stata proposta in favore della impresa che aveva offerto il prezzo più basso, pari a L.51.900 a pagina IVA esclusa (e non a L.25.950 a pagina, come era stato affermato nel predetto verbale).

Inoltre la Giunta regionale con deliberazione 29.1.2002 n.126, ha incaricato la Commissione di provvedere al riesame della offerta della ditta risultata aggiudicataria e, ove necessario, di quelle collocate al secondo e al terzo posto della graduatoria, previa richiesta di ulteriori giustificazioni con l'instaurazione di un contraddittorio, nonchè previo sopralluogo presso gli stabilimenti.

All'esito delle relative operazioni e dell'ispezione presso lo stabilimento della s.r.l. ****, la Commissione ha espresso un giudizio di accoglibilità delle giustificazioni trasmesse dalla medesima, ed ha proposto l'affidamento dell'appalto in suo favore, che è stato disposto con decreto del Dirigente del Servizio Segreteria e Affari Generali della Giunta regionale in data 13.3.2002 n.5.

Anche quest'ultimo provvedimento, unitamente a quelli presupposti e connessi, è stato impugnato sia dalla s.r.l. **** che dalla s.p.a. ****, con distinti atti di motivi aggiunti, proposti ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, deducendone la illegittimità sotto vari profili, e reiterando la domanda di risarcimento del danno.

In entrambi i procedimenti si è costituita in giudizio la Regione Marche, deducendo l'infondatezza delle censure *ex adverso* formulate ed eccependo l'improcedibilità ed inammissibilità del ricorso n.940 del 2001.

In quest'ultimo procedimento si è costituita in giudizio anche la spa ****, che ha chiesto la reiezione del ricorso introduttivo, siccome infondato, ed ha eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti, in quanto tardivi rispetto all'acquisita conoscenza degli atti con essi impugnati.

DIRITTO

1.- Va in primo luogo disposta la riunione dei due ricorsi in epigrafe indicati ai fini della loro decisione con unica sentenza, stanti le evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, ai sensi dell'art. 52 del R.D. 17 agosto 1907, n.642, richiamato dall'art.19 della legge 6 dicembre 1971, n.1034.

2.- Ciò premesso, il Collegio ritiene di esaminare con priorità il ricorso n.1029 del 2001, proposto dalla impresa (s.p.a. ****) seconda classificata nella graduatoria redatta dalla Commissione di gara.

2.1.- Con il ricorso introduttivo, la s.p.a. **** ha dedotto che:

a) l'offerta presentata dalla s.r.l. **** deve essere ritenuta anomala, avendo carattere anormalmente basso rispetto alle prestazioni richieste dagli atti di gara, mentre le controdeduzioni fornite dalla medesima in data 11.10.2001 sono insufficienti a dare conto della congruità del prezzo unitario formulato;

b) la Commissione di gara ha accettato acriticamente tali giustificazioni, ritenendole erroneamente idonee, senza alcuna specifica motivazione al riguardo.

2.2.- Con i motivi aggiunti del 26.3.2002, la parte ricorrente ha dedotto che:

c) anche il nuovo decreto di aggiudicazione della gara alla s.r.l. **** deve essere ritenuto illegittimo in quanto la Commissione non ha rispettato le regole che si era imposta in ordine alla procedura di riesame, avendo eseguito il sopralluogo esclusivamente presso lo stabilimento della controinteressata, e non anche presso quello della ricorrente, e senza informare i responsabili di quest'ultima;

d) le deduzioni prodotte dalla s.r.l. **** in data 8.2.2002 nulla aggiungono a quelle fornite in sede di gara e pertanto non costituiscono adeguata giustificazione dell'offerta economica presentata;

e) in ogni caso, la procedura di riesame seguita dalla Regione è di per sé illegittima, non essendo accettabile che tale iter comporti una rimessione in termini della ditta aggiudicataria quanto alla giustificazione dell'offerta, nonchè della stessa Amministrazione appaltante in ordine alla motivazione, del provvedimento gravato con il ricorso iniziale.

2.3.- Da ultimo, con i motivi aggiunti del 2.5.2002, la s.p.a. **** ha censurato la circostanza che la Regione Marche abbia stipulato con la s.r.l. **** il contratto relativo al servizio di cui è causa in data 14.3.2002, prima ancora di aver comunicato ad essa ricorrente la conclusione del riesame in ordine all'aggiudicazione della gara medesima, assumendo che tale comportamento deve ritenersi sintomatico dello sviamento di potere nel quale è incorsa la Regione Marche, per aver reso maggiormente difficoltoso alla ricorrente medesima l'esercizio del diritto alla difesa, segnatamente in sede cautelare.

3.- Prima di proseguire nella disamina dei connotati di fondatezza delle suesposte censure, si deve evidenziare che l'art.12 del bando di gara, nel richiamare le disposizioni contenute nell'art.25 del D.Lgs. n. 157 del 1995, ha stabilito gli elementi dei quali si doveva tenere conto, in particolare nell'eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse, cioè l'economia del metodo di prestazione del servizio e le soluzioni tecniche adottate.

Instauratosi il subprocedimento di valutazione dell'anomalia, la s.r.l. ****, con nota in data 11.10.2001, ha fatto presente l'elevato grado di efficienza e di automazione raggiunto nella produzione di bollettini ufficiali di diverse regioni italiane, consistente in un sistema definito "ad unico passaggio", con informatizzazione del ciclo produttivo, ed ha precisato che la notevole esperienza maturata le avrebbe fatto acquisire una velocità ed una inferiore onerosità della lavorazione consentendole di praticare prezzi più competitivi; inoltre le attrezzature disponibili avrebbero permesso un ulteriore risparmio sul costo della carta, venendo questa utilizzata in bobina.

La medesima ditta ha poi esposto le voci costitutive del corrispettivo proposto per l'espletamento del servizio.

3.1.- La ricorrente s.p.a. ****, con l'atto introduttivo del giudizio, ha contestato la verosimiglianza delle affermazioni recate nelle giustificazioni della ditta aggiudicataria, partitamente sul metodo di lavoro, deducendo che il prezzo proposto non sarebbe stato compatibile con le normali voci di costo derivanti dalle comuni fasi produttive del settore; ha sottolineato, inoltre, l'assenza dell'indicazione dei costi dei materiali e l'errata indicazione di quello della carta, così da rendere non credibile l'importo offerto.

3.2.- A seguito del riesame dell'offerta della ditta risultata aggiudicataria, in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione 29.1.2002 n.126, la Commissione, considerando adeguata l'attività istruttoria, è pervenuta alla conclusione di accogliere le giustificazioni addotte dalla s.r.l. ****, proponendo nuovamente l'aggiudicazione dell'appalto in suo favore.

Tale determinazione (di idoneità dell'offerta) è stata fatta discendere dalla metodologia adottata dalla suddetta società per la propria attività in virtù delle attrezzature possedute e dei procedimenti di lavorazione indicati, come a ciclo continuo e di tipo industriale; dalla dipendenza del costo della carta da logiche di mercato derivanti da particolari scelte aziendali; dalla marginalità di alcune voci di costo.

3.3.- La conferma dell'aggiudicazione in favore della s.r.l. **** è stata nuovamente censurata dalla s.p.a. **** in sede di motivi aggiunti, sia per quanto attiene al sistema di lavorazione, identico – a dire della ricorrente – a quello utilizzato da altre ditte del settore, sia per la carenza dell'accertamento dei costi esposti dalla controparte, ivi compreso quello della carta, sia infine per la violazione delle regole procedurali previste dalla deliberazione della Giunta regionale n.126 del 2002.

4.- Il Collegio ritiene che tali argomentazioni non possano essere condivise.

4.1.- Si deve osservare, anzitutto, che secondo la giurisprudenza le valutazioni effettuate dall'Amministrazione in occasione della verifica delle offerte eccessivamente basse presentate in occasione di una gara per l'aggiudicazione di un appalto di servizi costituiscono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale di per sé insindacabile, salve le sole ipotesi in cui il giudizio espresso si presenti manifestamente illogico o sia inficiato da una insufficiente motivazione o da travisamento dei fatti (Cons.St., Sez. V, 4 maggio 2001, n.2517 e 11 ottobre 2002, n.5497; TAR Lazio, Sez.I, 7 gennaio 2002, n.65); fermo restando il principio secondo cui non spetta al Giudice amministrativo riesaminare le autonome valutazioni dell'interesse pubblico compiute dall'Amministrazione sulla base delle cognizioni tecniche acquisite (Cons.St., Sez. V, 5 marzo 2001, n.1247).

4.2.- Ciò premesso, rileva il Collegio che l'art.25, comma 2, del D.Lgs. n.157 del 1995 indica quali parametri assumono peculiare importanza nell'attività di verifica delle offerte anormalmente basse, cioè l'economia dal metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il servizio oppure l'originalità del servizio stesso; ed il bando di gara aveva stabilito di assegnare priorità ai primi due dei suelencati criteri.

Nella fattispecie, dalla documentazione in atti si evince che la verifica circa l'attendibilità dell'offerta presentata dalla s.r.l. Grafica Veneta risulta effettuata in coerenza ai criteri stabiliti dal bando, essendosi tenuto delle modalità con cui viene in concreto svolto il servizio, delle dimensioni dell'azienda, della capacità di operare acquisti convenienti ovvero di realizzare particolari economie in ragione della quantità della produzione.

Aggiungasi che – come esattamente argomentato dalla difesa della Regione Marche – la verifica non era da eseguirsi sulla composizione del prezzo in sé considerata, ma in relazione ai criteri di valutazione sopra specificati, previsti dall'art.25 del D.Lgs. n.157 del 1995 e dal bando di gara, sicché legittimamente la Commissione ha preso in considerazione l'offerta nella sua globalità, senza scendere ad una analitica contestazione delle singole voci di costo.

4.3.- La correttezza di un siffatto *modus procedendi* è contestata dalla ricorrente s.p.a. ****, che per dimostrarne la inattendibilità espone dettagliatamente i costi rapportati alle caratteristiche organizzative del proprio ciclo produttivo ed i prezzi ottenibili sul mercato per l'acquisto di materie prime, con particolare riferimento a quello della carta.

Si deve osservare, in contrario, che i dati esposti dalla ricorrente non escludono la possibilità di una organizzazione produttiva più efficiente e perciò idonea a ridurre sensibilmente i costi fissi e tale da consentire di reperire sul libero mercato le stesse materie prime ad un prezzo più conveniente.

4.3.1. – Significativa è, in proposito ad avviso del Collegio, la circostanza che la s.r.l. **** sia azienda principalmente specializzata nella lavorazione in tutte le sue fasi dei bollettini ufficiali regionali – essendo fornitrice, all'epoca della gara in cui è causa, di ben sette Regioni su venti (Puglia, Umbria, Emilia-

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Liguria) – la cui realizzazione viene eseguita in un impianto unicamente studiato per questo tipo di produzione (definito dalla Commissione, a seguito del sopralluogo effettuato presso lo stabilimento della ditta, a ciclo continuo “imperfetto” con minimi interventi di tipo manuale) da parte di personale altamente specializzato e con dispersioni di tempo pressoché irrilevanti.

Non possono essere condivise, sul punto, le argomentazioni della ricorrente, secondo cui trattasi di modalità operative comuni alle principali imprese del settore e che non attengono alla giustificazione del prezzo.

E' vero invece il contrario, poichè proprio la pluriennale esperienza nel settore, l'affinamento del ciclo produttivo e la specializzazione del personale consentono di ottimizzare il servizio e di velocizzare i tempi di lavorazione, con riduzione dei costi (non ultimo quello orario per il personale) e conseguente possibilità di formulare un'offerta meno onerosa per l'Amministrazione.

D'altra parte la ricorrente, che pure si definisce azienda specializzata del settore (del che questo Collegio non ha motivo per dubitare) non ha dedotto né documentato di svolgere – all'epoca della gara di cui è causa – il servizio di stampa, confezione e postalizzazione del bollettino di alcuna amministrazione regionale.

4.3.2.- Neppure assume rilievo la questione, su cui insiste con ampie argomentazioni la difesa della ricorrente, del costo della carta indicato dalla s.r.l. ****, che dovrebbe ritenersi totalmente fuori mercato.

Pur convenendosi circa la attendibilità, come criterio di riferimento, della rilevazione dei prezzi medi all'ingrosso effettuata dalla Camera di Commercio di Milano, si deve evidenziare che si tratta di merce (la carta) non soggetta a regime di prezzi amministrati o a tariffe, il cui costo è determinato dalle oscillazioni del mercato (tanto è vero che la Camera di Commercio di Milano provvede alla rilevazione dei “prezzi medi”), sicché deve escludersi che la valutazione della Commissione – che ha condiviso le giustificazioni presentate dalla s.r.l. **** – sia irragionevole, avuto anche riguardo all'ingente consumo mensile di carta da parte della ditta, quantificato in 18.000 quintali.

4.4.- In definitiva, pur dando atto che nelle giustificazioni formulate dalla s.r.l. **** non sono state indicate alcune voci di costo, e dovendo quindi tutti i costi intendersi ricompresi nella sintetica tabella compilata dalla ditta, il Collegio ritiene che legittimamente la Commissione ha effettuato la valutazione dell'attendibilità dell'offerta nella sua globalità (prescindendo cioè da una disamina delle singole voci di costo astrattamente configurabili), in conformità ai criteri stabiliti dal bando (che imponeva di tenere conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio e le sue soluzioni tecniche adottate), sicché – restando escluso che il relativo giudizio tecnico sia illogico o incoerente, o inficiato da palese travisamento dei presupposti di fatto – le contrarie argomentazioni del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti sono da valutare infondate.

5.- Destituite di fondamento sono anche le censure di ordine procedimentale dedotte con i motivi aggiunti del 26.3.2002.

5.1.- In relazione all'asserita illegittimità del disposto riesame dell'anomalia dell'offerta della s.r.l. ****, una volta intervenuta l'aggiudicazione dell'offerta, il Collegio considera che tanto è stato correttamente effettuato, ad iniziativa del responsabile del procedimento, in conformità a quanto stabilito dall'art.6 della L. 7 agosto 1990, n.241, che appunto demanda al predetto funzionario, in applicazione dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, l'espletamento di tutte le attività utili a fornire un quadro completo all'interno del quale adottare la decisione più rispondente sia all'interesse pubblico che all'interesse privato coinvolto nell'azione amministrativa.

5.2.- La giurisprudenza ha affermato, in fattispecie che presenta elementi di affinità con quella che occupa, che il principio secondo il quale il responsabile del procedimento amministrativo è tenuto ad invitare a rettificare eventuali irregolarità formali è applicabile ai procedimenti di gara d'appalto per l'aggiudicazione di contratti della P.A., a condizione che non sia turbata la *par condicio* dei concorrenti e non vi sia una modificazione del contenuto della documentazione presentata (Cons.St., Sez. V, 2 marzo 1999, n.223).

Nel caso in esame, è ben vero che non si tratta della rettifica di irregolarità formali, ma dal riesame dei profili di anomalia dell'offerta aggiudicataria; nondimeno, ritiene il Collegio che non si sia verificata alcuna violazione della *par condicio*, non solo perché non vi è stata una modifica del contenuto della documentazione presentata (il dettaglio dei costi) ma soltanto una sua più dettagliata esplicazione, ma

anche perché il riesame è stato effettuato in contraddittorio con la ricorrente, che è stata ammessa a presentare le proprie osservazioni.

Né rileva la circostanza che fosse già intervenuta l'aggiudicazione, poichè l'Amministrazione, nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, può in ogni tempo procedere al riesame della legittimità dei propri atti e, ove del caso, all'annullamento d'ufficio di quelli invalidi.

5.3.- Neppure meritano di essere condivise le ulteriori censure di violazione delle regole procedurali per il mancato sopralluogo presso lo stabilimento della s.p.a. **** e per l'omesso avviso alla ricorrente dal sopralluogo effettuato presso lo stabilimento della controparte.

5.3.1.- Quanto alla prima osserva il Collegio che una volta acclarata in via definitiva – a seguito del riesame – l'attendibilità dell'offerta prima classificata in graduatoria, evidenti ragioni di speditezza e celerità dell'azione amministrativa consentivano di derogare ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2002 n.126 e di non effettuare il sopralluogo presso lo stabilimento della ricorrente.

5.3.2.- Quanto alla seconda, si condividono le argomentazioni della difesa della Regione Marche secondo cui le regole partecipative dettate dalla L. 7 agosto 1990, n.241 debbono essere correlate all'interesse strumentale del destinatario dell'atto ed alla peculiarità della situazione procedimentale. Nella fattispecie, stante il diritto della controparte alla riservatezza circa le metodologie produttive esistenti nella propria azienda e le soluzioni tecniche adottate, legittimamente l'Amministrazione non ha imposto l'accesso presso lo stabilimento della s.r.l. **** di rappresentanti di una ditta concorrente.

6.- Infondate sono infine anche le censure di eccesso di potere per sviamento dedotte con i motivi aggiunti del 2.5.2002.

La circostanza che la Regione Marche abbia stipulato con la s.r.l. **** il contratto di appalto prima ancora di aver comunicato alla odierna ricorrente la conclusione del riesame in ordine all'aggiudicazione della gara non ha reso – ad avviso del Collegio – maggiormente difficoltoso per la ricorrente medesima l'esercizio della tutela giurisdizionale, avuto riguardo alle recenti disposizioni (art.35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80, e successive modifiche) che hanno esteso al processo amministrativo la tutela risarcitoria e la possibilità della reintegrazione anche in forma specifica nei confronti della P.A..

7.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, respinto ed a tanto consegue la reiezione anche della domanda di risarcimento del danno con esso contestualmente proposta.

8.- Viene quindi in esame il ricorso n.940 del 2001, proposto dalla impresa (s.r.l. ****) terza classificata nella graduatoria redatta dalla Commissione di gara.

9.- In relazione all'atto introduttivo del giudizio, il Collegio prescinde dalla delibazione delle eccezioni preliminari formulate dalle parti resistenti, poichè le censure con esso dedotte non sono suscettibili di accoglimento.

9.1.- Con il primo motivo la s.r.l. **** deduce la invalidità dell'aggiudicazione della gara, perché avvenuta per un corrispettivo diverso da quello effettivamente offerto (infatti la Commissione giudicatrice, nella seduta del 17.10.2001, ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto sulla base del prezzo di L.25.950, invece che di quello di L.51.900, risultante dalla sommatoria delle voci riportate nel modulo presentato dalla s.r.l. ****).

La censura è infondata, poichè la Commissione giudicatrice, nella seduta del 15.1.2002, ha provveduto a rettificare il proprio verbale n.2 del 17.10.2001, precisando che l'aggiudicazione era stata proposta in favore dell'impresa che aveva offerto il prezzo più basso, pari a L. 51.900 a pagina I.V.A. esclusa (e non a L.25.950 a pagina, come era stato affermato nel predetto verbale).

La rettifica è stata approvata con decreto del Dirigente del Servizio Segreteria e Affari Generali della Giunta Regionale in data 5.2.2002 n.1, senza che la parte ricorrente abbia avanzato ulteriori contestazioni o proposto nuove impugnative sicché la doglianza non può trovare accoglimento.

9.2.- Con il secondo motivo, la s.r.l. **** censura le offerte della prima classificata (s.r.l. ****) e della seconda (s.p.a. ****) per essere stato proposto un prezzo pari a zero per tre delle cinque prestazioni individuate dal "modulo lista", quelle di cui ai punti 3 ("immissione sito Internet regionale, in file formato HTML secondo lo *standard* di *naming* fissato dalla Regione"), 4 ("rilegatura in brossura per un numero di facciate superiore a 160") e 5 ("ripiegatura pagine A 3"); ad avviso della ricorrente tale indicazione comporterebbe l'inattendibilità delle offerte, non sarebbe suscettibile di giustificazioni e violerebbe il principio di *par condicio* tra i concorrenti.

La censura è infondata.

Le voci relativamente alle quali le controinteressate non hanno richiesto un corrispettivo sono assolutamente marginali, ed il loro prezzo è sostanzialmente ricompreso nelle prestazioni di cui ai punti 1 e 2 del predetto "modulo lista"; neppure può sostenersi che la sopra specificata modalità di compilazione delle offerte integri una violazione della *par condicio* tra i concorrenti, poichè ai fini dell'aggiudicazione rileva esclusivamente il prezzo complessivo proposto.

Prive di giuridico pregio sono anche le ulteriori argomentazioni del ricorso secondo cui l'offerta della s.r.l. **** avrebbe dovuto comunque essere esclusa, in quanto espressa in maniera difforme da come testualmente previsto dal bando di gara (a tenore del quale i concorrenti dovevano compilare le singole voci del modulo lista). Si deve infatti osservare che, con la mancata indicazione dei prezzi in questione, la società controinteressata ha manifestato l'intenzione che i connessi adempimenti sarebbero stati svolti senza alcun costo per l'Amministrazione appaltante, sicché non è ravvisabile una circostanza di fatto invalidante dell'offerta, bensì una scelta dell'impresa, da valutarsi in sede di verifica dell'anomalia.

9.3.- Con il terzo motivo si deduce l'inattendibilità dell'offerta presentata dalla s.r.l. ****, in quanto priva di un qualunque riscontro economico e della minima serietà contrattuale, e tale da comportare la rinuncia agli utili.

Anche tale censura (in disparte la sua genericità) è da rigettare, poichè l'offerta della s.r.l. **** è stata considerata attendibile dall'Amministrazione, in sede di verifica dell'anomalia (anche a seguito di riesame) con determinazione riconosciuta legittima da questo Tribunale in sede di deliberazione del gravame proposto dalla s.p.a. ****.

10.- I motivi aggiunti proposti dalla s.r.l. ****, con atto notificato il 26.6.2002, avverso il provvedimento di riaggiudicazione della gara alla s.r.l. ****, devono essere dichiarati inammissibili, in quanto tardivi.

Come esattamente eccepito dalla difesa della s.p.a. ****, la Regione Marche aveva comunicato alla s.r.l. **** di aver confermato l'aggiudicazione alla s.r.l. **** con nota del 19.3.2002, pervenuta il 21.3.2002, come attestato dall'avviso di ricevimento della relativa raccomandata a.r..

Da quest'ultima data decorreva, il termine per l'impugnazione del provvedimento di conferma dell'aggiudicazione (fatto salvo un termine più ampio per ulteriori motivi aggiunti, decorrente dalla conoscenza del testo integrale dell'atto e di quelli in esso richiamati) sicché i motivi aggiunti in esame, notificati il 26.6.2002, risultano tardivi e devono essere dichiarati inammissibili.

Si deve poi evidenziare che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, pienamente corretta risulta la scelta della Regione Marche di inviare la nota suindicata (di comunicazione della conferma dell'aggiudicazione) presso la sede legale della s.r.l. ****, anziché presso il domicilio eletto ai fini della gara, essendo quest'ultima già conclusa; ovvero presso il domicilio eletto ai fini del presente giudizio, tenuto conto che la nota non ha alcuna attinenza processuale, riguardando la comunicazione della conclusione di un procedimento amministrativo.

11.- Per la argomentazioni che precedono anche il ricorso n.940 del 2001 deve essere respinto, ivi compresa la domanda di risarcimento del danno con esso contestualmente formulata.

12.- Si ravvisano ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese dei due giudizi.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, previa riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, li respinge, comprese le domande di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2003, con l'intervento dei Magistrati:

Dott. Bruno Amoroso - Presidente

Dott. Luigi Ranalli - Consigliere

Dott. Giuseppe Daniele - Consigliere, est.

Publicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 29 AGO. 2003

Ancona, 29 AGO. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE